

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa
iscritta al RGL n. 5133/2022 promossa da:

IOZZIA Giuseppe, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Iozzia Palchetti,
rappresentato e difeso dall'avv. SANTINELLI Giulio

PARTE RICORRENTE

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv.
CONROTTO Emilia

PARTE CONVENUTA

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente conveniva in giudizio l'INPS al fine di ottenere la sospensione dell'esecutività e/o dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000166634 e delle relative sanzioni, poiché l'esecuzione avrebbe comportato danni gravi ed irreparabili alla propria attività; in via preliminare e/o pregiudiziale chiedeva la rimessione alla Corte Costituzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.09.1983, n. 463, convertito in Legge in data 11/11/1983, n. 638 ss.mm.ii., per violazione dell'art. 3 della Costituzione; nel merito, in via principale, chiedeva dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000166634 stante la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento di violazione ex art. 2, comma 1-bis, D.L.



463/1983; nel merito, in via subordinata, dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000166634 in quanto emessa per una somma superiore al minimo edittale di € 10.000,00, e/o ridurre al minimo edittale la somma ingiunta. A sostegno delle proprie domande affermava: - di aver ricevuto in data 7 luglio 2022 la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000166634 avente ad oggetto la sanzione amministrativa irrogata per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, DL n. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983, atteso il mancato versamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'importo di € 348,03 relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2013; - di non aver ricevuto la notifica di accertamento della violazione con indicazione del termine per effettuare il versamento; - la sanzione comminata, pari ad € 19.000,00, risultava eccessiva visto l'esiguo importo delle ritenute versate tardivamente, per cui avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale pari ad € 10.000,00; - in ogni caso una sanzione prevista nella misura minima di € 10.000,00 per omessi tempestivi versamenti di importi contenuti risultava in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che la previsione di una sanzione totalmente slegata dall'effettivo importo contributivo omesso, con una forbice tra il minimo ed il massimo così elevata, risultava irragionevole;

L'INPS chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente. In particolare affermava che: - in data 21 giugno 2017 era stato emesso l'atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del DL 12/9/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11/11/1983, n. 638, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre L. 689/1981); - con l'atto di accertamento della violazione - Protocollo n. INPS.8106.21/06/2017.0072358, notificato in data 13 luglio 2017 alla residenza del ricorrente in Torino, corso Monte Grappa 19 (luogo di residenza dichiarato anche sul ricorso introduttivo del presente giudizio, atto ritirato dalla moglie, familiare convivente), veniva contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e



assistenziali per i lavoratori dipendenti, dovute dalla ditta individuale Iozzia Palchetti di IOZZIA Giuseppe con matricola INPS n. 8142342471, per i mesi 5-6-7-8/2013 per l'importo totale di € 348,03; - le quote a carico della ditta individuale erano state denunciate dallo stesso datore di lavoro nelle denunce mensili Uniemens relative ai mesi sopra indicati; - relativamente alle suddette mensilità veniva, altresì, notificato l'avviso di addebito n. 410 2014 00100187 71 000 in data 29 ottobre 2014 a mani del ricorrente, diventato definitivo in quanto non opposto; - poiché il ricorrente non provvedeva al pagamento nei tre mesi dalla contestazione della violazione, l'INPS agenzia di Collegno emetteva l'ordinanza ingiunzione opposta; - i pagamenti effettuati dal ricorrente, oltre il suddetto termine di legge, coprivano integralmente i soli periodi 07-08/2013, mentre i periodi 05-06/2013 risultavano pagati, sempre fuori termine, solo parzialmente; - l'Istituto aveva in corso un'attività di rivisitazione delle sanzioni in favore del contribuente e rideterminava la sanzione amministrativa in € 10.000,00, in ottemperanza al messaggio n. 3516/2022, con possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad € 5.000,00 entro 60 giorni dalla data della prima udienza del presente procedimento (7 marzo 2023);

in corso di causa il ricorrente documentava di aver pagato in data 4 maggio 2023 la sanzione amministrativa nella misura ridotta rideterminata dall'INPS; essendo prossima la conversione del cd. decreto lavoro, chiedeva termine al fine di verificare l'applicabilità al caso di specie della nuova disposizione normativa, che prevedeva una sanzione inferiore;

con note autorizzate il ricorrente affermava che l'art. 23 della L. n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48 del 5/5/2023 (c.d. decreto lavoro), per il caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali rideterminava la sanzione amministrativa in una forbice da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso; già prima della conversione in legge, l'INPS emanava il messaggio n. 1931/2023 con il quale precisava che era stato predisposto un nuovo prospetto di calcolo delle sanzioni amministrative



pecuniarie, con applicazione della disciplina più favorevole anche alle sanzioni già irrogate in forza del principio di retroattività in *bonam partem*, stante la natura punitiva della sanzione amministrativa, tale da equipararla ad una sanzione penale; parte ricorrente chiedeva di rideterminare la sanzione amministrativa in una somma pari a 1,5 volte l'omesso versamento pari ad € 348,03, ovvero in subordine, in una somma non superiore a 4 volte l'omesso versamento, con condanna dell'INPS alla restituzione della differenza tra la somma che verrà determinata dal giudice e la maggiore somma pagata in corso di causa, pari ad € 5.006,60;

con note autorizzate parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione della maggior somma pagata, trattandosi di domanda nuova; nel merito, accertato l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, chiedeva la declaratoria di cessazione di materia del contendere per intervenuto pagamento ed estinzione del procedimento amministrativo, al caso di specie non era applicabile la nuova normativa in quanto, alla data di entrata in vigore del DL n. 48/2023 (5 maggio 2023), il procedimento amministrativo incardinato nei confronti del sig. IOZZIA si era già estinto per avvenuto pagamento della sanzione amministrativa rideterminata e in misura ridotta, ai sensi dell'art. 9, co. 5 e co. 6, D. Lgs. n. 8/2016;

in via preliminare, la prospettata questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata. La norma in oggetto prevede una sanzione certamente più favorevole rispetto a quella originariamente prevista per l'omissione del versamento dei contributi previdenziali, la cui violazione comporta esclusivamente una sanzione pecuniaria anziché la condanna alla pena della reclusione e della multa. La determinazione della sanzione all'interno di una forbice compresa tra € 10.000,00 ed € 50.000,00 non risultava irragionevole sulla base del rilevante disvalore della condotta illecita che il legislatore intende perseguire attraverso una norma che, in ogni caso, mantiene un obiettivo punitivo, inoltre veniva rideterminata e pagata in misura pari alla metà del minimo;



nel merito, risulta pacifico tra le parti l'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del ricorrente per il periodo 5-6-7-8/2013 per importo totale di € 348,03, il cui AVA non veniva impugnato dal ricorrente. L'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato, per cui la domanda del ricorrente di dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000166634 per la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento di violazione deve essere respinta;

l'art. 2, comma 1 bis, del DL. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983, nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 8/2016, prevedeva che *"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"*; il D.Lgs. n. 8/2016 modificava la normativa, depenalizzando alcune condotte - *"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"*. Il ricorrente ometteva il versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione/notificazione dell'accertamento della violazione, come risultante dalla documentazione prodotta da parte convenuta (doc. 4); la sanzione amministrativa, pertanto, doveva essere di importo compreso tra € 10.000,00 ed € 50.000,00. In ottemperanza al messaggio n. 3516/2022, l'Istituto provvedeva a rettificare l'ordinanza ingiunzione e a rideterminare la sanzione amministrativa nella misura minima prevista di € 10.000,00, con possibilità di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta pari ad € 5.000,00 entro 60 giorni dalla data della prima udienza del presente giudizio;



l'art. 23, comma 1, del DL 48/2023 modificava nuovamente l'art. 2, comma 1 bis, del DL 463/1983, convertito dalla L. 638/1983, stabilendo che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"; il suddetto DL è stato convertito con L n. 85/2023, entrata in vigore il 4 luglio 2023;

con messaggio n. 1931/2023 del 24 maggio 2023 l'INPS affermava che "La natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma - conformemente agli articoli 3 e 25 della Costituzione, all'articolo 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (cfr. le sentenze n. 63/2019 e n. 193/2016) - rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (cfr. l'articolo 2, secondo comma, del c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, "più mite", si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto-legge n. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall'Istituto. [...] Per effetto della rideterminazione in via di autotutela delle sanzioni amministrative applicate in conseguenza della novella normativa in oggetto, gli Avvocati dell'Istituto procederanno senza indugio alla richiesta via SISCOm agli Uffici competenti, ove gli stessi non vi abbiano già provveduto, di rideterminazione dell'importo della sanzione secondo i nuovi parametri ed emissione, a cura del Direttore della Struttura territoriale, di nuovo provvedimento sanzionatorio che annulli e sostituisca il precedente, oggetto



dell'opposizione già proposta. Nell'atto difensivo di costituzione in giudizio o, se la causa è già pendente in trattazione, in sede di udienza, con espressa nota a verbale o a mezzo apposite note per la trattazione scritta, il legale dell'Istituto comunicherà alla controparte e al Giudice l'adozione, da parte del Direttore della Struttura territoriale competente, del provvedimento con cui è stato rideterminato l'importo della sanzione amministrativa con i nuovi criteri di calcolo, il quale andrà depositato. [...]. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023, come sopra illustrate, non trovano applicazione con riferimento alle ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa, in quanto per la predetta fattispecie il procedimento sanzionatorio è definito.";

secondo l'INPS la nuova formulazione della norma era quindi applicabile ai procedimenti in corso, ma non nel caso di specie, poiché il ricorrente aveva pagato la sanzione il giorno antecedente all'entrata in vigore del DL n. 48/2023, e *"nell'ipotesi di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023, che ha introdotto una norma sanzionatoria più favorevole, deve ritenersi il rapporto ormai esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa"*, come espressamente previsto nel citato messaggio n. 1931/2023, capitolo 4. La prospettazione dell'INPS deve essere condivisa. L'art. 9 co. 6 del D.Lgs. n. 8/2016 prevede che *"Il pagamento determina l'estinzione del procedimento"*, con riferimento al procedimento che l'autorità amministrativa (destinataria degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi) deve instaurare in seguito alla trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria. Il pagamento in misura ridotta comporta quindi in radice l'estinzione del procedimento amministrativo. L'estinzione avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma più favorevole al datore di lavoro, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché non sussiste più un contenzioso fra l'amministrazione ed il datore di lavoro;



le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva del ricorrente, in base al valore della sanzione rideterminata e pagata;

P.Q.M.

Visto l'art. 429 cpc

- dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 886,00, oltre rimb. forfet. 15%..

Torino, 7 novembre 2023.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

